

REGIONE PIEMONTE BU28S2 20/07/2015

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte  
Sezione Prima

**Sentenza N. 01224/2015 REG.PROV.COLL. N. 00838/2014 REG.RIC.**

Allegato



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 838 del 2014, proposto da:  
BORGARELLO PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto  
Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo  
in Torino, Via Grassi, 9;

*contro*

REGIONE PIEMONTE, in persona del presidente della giunta  
regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Scollo  
e Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso gli uffici  
dell'Avvocatura Regionale in Torino, piazza Castello, 153;

*nei confronti di*

SERGIO CHIAMPARINO, SILVANA ACCOSSATO, PAOLO  
ALLEMANO, ANDREA APPIANO, FRANCESCO BALOCCO,  
VITTORIO BARAZZOTTO, ENRICA BARICCO, ANTONIO  
BOETI, VALENTINA GIUSEPPINA CAPUTO, MONICA  
CERUTTI, NADIA CONTICELLI, GIOVANNI CORGNATI,

AUGUSTO FERRARI, ANTONIO FERRENTINO, GIORGIO FERRERO, RAFFAELE GALLO, DAVIDE GARIGLIO, MARIO GIACCONE, MARCO GRIMALDI, GABRIELE MOLINARI, ANGELO MOTTA, DOMENICO VALTER OTTRIA, GIOVANNA PENTENERO, DOMENICO RAVETTI, ALDO RESCHIGNA, DOMENICO ROSSI, ELVIO ROSTAGNO, DANIELE VALLE, GILBERTO PICHETTO FRATIN, GIOVANNI MARIA FERRARIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, Marco Briccarello e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;

*e con l'intervento di*

*ad opponendum:*

MORELLO LORENZA, RIVOIRA EMANUELE, ZICARELLI STEFANIA, MASTRODICASA FABIANA, BUCCI MASSIMILIANO, MINA LUCETTA, MORO ALBERTO, UBEZIO PIERLUIGI, CACICI CLARISSA, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, largo Migliara, 16;

*per l'annullamento*

- della proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni regionali del Piemonte svoltesi il 25.5.2014;
- del verbale di ammissione della lista regionale "*Chiamparino Presidente*" dell'ufficio elettorale centrale regionale del Piemonte presso la Corte d'Appello di Torino del 26.4.2014;
- dei verbali di ammissione delle liste provinciali denominate "*PD Chiamparino Presidente*" e "*Chiamparino per il Piemonte*" (Monviso) redatti dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Torino;

- del verbale di ammissione della lista provinciale denominata "PD Chiamparino-Presidente" redatto dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo;
- di ogni atto presupposto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso principale e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, cod. proc. amm.;

Vista la sentenza parziale n. 352/15 di questo Tribunale pubblicata in data 25 febbraio 2015;

Visto il decreto del Presidente di questo TAR n. 137 del 14 maggio 2015;

Visti gli atti trasmessi a questo Tribunale dal Presidente reggente della Corte di Appello di Torino in data 5 giugno 2015;

Viste le memorie difensive depositate nell'ulteriore fase processuale dalle difese della parte ricorrente, della Regione Piemonte e dei controinteressati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. Caretta per la ricorrente principale, gli avv.ti Scollo e Piccarreta per la Regione Piemonte, l'avv. Barosio per Accossato e litisconsorti e l'avv. Molinar Min per gli interventori *ad opponendum*;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**(omissis)**

**(omissis)**

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima),  
decidendo parzialmente e in via non definitiva sul ricorso indicato in



epigrafe limitatamente alle residue censure non definite con la sentenza parziale n. 352/15 del 25 febbraio 2015: a) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse con riferimento alle censure dedotte in relazione alla lista regionale "*Chiamparino Presidente*", alla lista provinciale di Cuneo "*PD – Chiamparino Presidente*" e alla lista provinciale di Torino "*Chiamparino per il Piemonte (Monviso)*", in considerazione del mancato superamento della prova di resistenza;

b) dichiara il ricorso ammissibile con riferimento alle censure dedotte con il terzo motivo nei confronti della lista provinciale di Torino "*PD – Chiamparino Presidente*" in considerazione del superamento, allo stato, della prova di resistenza, limitatamente alla possibilità di conseguire l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti nella sola parte relativa ai seggi assegnati alla predetta lista nella circoscrizione provinciale di Torino, con effetti da definire nell'ulteriore fase processuale;

c) per l'effetto, ai sensi dell'art. 77 del codice del processo amministrativo, ritenutane la rilevanza ai fini del giudicare, assegna alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione di avvenuto deposito delle motivazioni della presente decisione, per proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, relativamente ai profili di falso denunciati con il terzo motivo di ricorso in relazione alla lista provinciale di Torino "*PD – Chiamparino Presidente*", nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;

d) rinvia all'udienza pubblica del 29 ottobre 2015 per la verifica dell'effettiva proposizione della querela di falso nel termine assegnato e per la conseguente sospensione del giudizio;

e) riserva alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite;

f) manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della

presente sentenza alla Giunta Regionale e al Prefetto di Torino, per gli adempimenti di cui all'art. 130 comma 8 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*“La sentenza sopra riportata è pubblicata ai sensi dell’art 130, comma 8, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.”*